



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di Bologna)**

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 29/09/220

INDICE

TITOLO I - CONTENUTI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto del regolamento
Articolo 2: Individuazione delle entrate
Articolo 3: Gestione e riscossione
Articolo 4: Determinazione aliquote e tariffe
Articolo 5: Nomina dei Funzionari Responsabili
Articolo 6: Attività di riscontro

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7: Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate
Articolo 8: Importi minimi per versamenti, accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi di entrate
Tributarie
Articolo 9: Sanzioni
Articolo 10: Rimborsò spese di notifica
Articolo 11: Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateazioni
Articolo 12: Riscossione coattiva
Articolo 13: Gestione procedure concorsuali
Articolo 14: Cessione dei crediti

TITOLO III – RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 15: Chiarezza e motivazione degli atti
Articolo 16: Rapporti con il contribuente
Articolo 17: Garante del contribuente
Articolo 18: Garanzie del contribuente sottoposto al controllo dei dati e delle superfici imponibili
Articolo 19: Diritto di Interpello

TITOLO IV – AGEVOLAZIONI E FACILITAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Articolo 20: Agevolazioni e riduzioni
Articolo 21: Rateizzazioni
Articolo 22: Compensazioni orizzontali e verticali tra crediti e debiti, anche di natura tributaria
Articolo 23: Recupero coattivo

TITOLO V – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I – AUTOTUTELA

Articolo 24: Procedimento

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 25: Istituto dell'accertamento con adesione
Articolo 26: Ambito di applicazione dell'istituto
Articolo 27: Attivazione del procedimento per la definizione

Articolo 28: Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Articolo 29: Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 30: Contraddittorio

Articolo 31: Atto di accertamento con adesione

Articolo 32: Definizione del rapporto tributario

Articolo 33: Effetti della definizione – Sanatoria lievi irregolarità – Atti integrativi

Articolo 34: Riduzione delle sanzioni

Articolo 35: Disposizioni transitorie

TITOLO VI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 36: Rappresentanza in giudizio

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37: Disposizioni finali e di coordinamento

TITOLO I – CONTENUTI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, per il seguito “*Regolamento*”, disciplina l'accertamento, la liquidazione, la riscossione, il rimborso ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate proprie del Comune di Castiglione dei Pepoli, comprese quelle tributarie, per il seguito “*Comune*”, nella salvaguardia dei principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nonché nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Esso è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.97 n. 446 e dell'art. 36 della Legge 23.12.2000 n. 388, coordinandosi con il Regolamento Comunale di Contabilità.

Art. 2

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate disciplinate in via generale dal Regolamento quelle di seguito elencate:

- Imposta municipale propria (Imu);
- Imposta Comunale sugli Immobili (Ici);
- Tassa servizi indivisibili (Tasi);
- Tassa rifiuti (Tari);
- Tassa rifiuti giornaliera (Tarig);
- Imposta comunale sulla pubblicità (Icp);
- Diritti sulle pubbliche affissioni (Dpa);
- Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap);
- entrate di natura sanzionatoria dei servizi Polizia locale e Suap;
- entrate derivanti dalla gestione del patrimonio e relativi accessori;
- entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- entrate derivanti da canoni d'uso;
- entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
- entrate di natura varia derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
- entrate ordinarie proprie di natura diversa dalle precedenti;
- tutte le altre entrate che la legge assegna ai comuni.

Art. 3

Gestione e riscossione

1. Le attività di gestione, liquidazione, accertamento, riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e di quelle sanzionatorie del Comune, sono svolte dal Comune.
2. Le entrate tributarie affluiscono direttamente nelle casse del Comune.
3. La riscossione della Tari e del tributo provinciale (Tefa), viene effettuata con l'approvazione dell'elenco dei contribuenti da parte del Funzionario responsabile.
4. Il Responsabile del servizio finanziario del Comune provvede annualmente al versamento alla Città

Metropolitana di Bologna delle somme spettanti a titolo di tributo provinciale, detraendo il compenso dovuto per le funzioni di riscossione del tributo provinciale, ad eccezione delle somme che vengono riversate direttamente alla Città Metropolitana in base a disposizioni di Legge.

Art. 4
Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe, salvo che la legge disponga altrimenti, compete alla Giunta Comunale, nel rispetto della disciplina di competenza statale, regionale e provinciale nonché degli indirizzi di tempo in tempo stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, di norma entro quello stabilito dal Regolamento di Contabilità per la predisposizione dei documenti previsionali annuali. Esse hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Salve diverse disposizioni di legge vincolanti, qualora le deliberazioni di cui al comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
4. In corso d'anno, in presenza di rilevanti aumenti dei costi dei relativi servizi, le tariffe possono essere incrementate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo l'adozione dei rispettivi provvedimenti. Per le finalità di cui al presente comma si intendono rilevanti gli aumenti che il competente ufficio comunale attesti non "recuperabili" mediante diverse soluzioni senza compromettere la qualità del servizio reso. Tale attestazione è allegata al relativo provvedimento.

Art. 5
Nomina dei funzionari Responsabili

1. Per le singole risorse di entrata gestite direttamente dal Comune sono responsabili i funzionari dei servizi ai quali tali risorse risultano affidate mediante il Piano esecutivo di gestione.
2. I soggetti responsabili pongono in essere quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed irrogano le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative. Ai fini dell'accertamento delle entrate in bilancio, il soggetto responsabile trasmette idonea documentazione al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune.

Art. 6
Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuno tributo gestito in forma diretta così come delle altre entrate ugualmente gestite in forma diretta, provvedono alle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. L'ufficio comunale competente si attiva affinché, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il soggetto che ha eseguito il pagamento possa essere informato di ogni fatto o circostanza desunta dai documenti a disposizione dell'operatore dai quali possa derivare il riconoscimento di un credito.
3. Periodicamente l'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, verifica l'andamento generale e la corretta gestione delle entrate, anche con interscambio di informazioni e valutazioni.
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche mediante affidamento a terzi, in tutto od in parte, conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.

5. Le attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all’accertamento delle entrate possono essere affidate a terzi con convenzione, ad opera del funzionario responsabile.

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7

Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate

1. Ai fini di agevolare i rapporti con i contribuenti e per esigenze di semplificazione del procedimento, salvo che la Legge non disponga diversamente, i pagamenti dei tributi e delle altre entrate possono avvenire mediante:

- a) bollettini di conto corrente postale
- b) versamento presso la Tesoreria del Comune
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi a favore rispettivamente della Tesoreria del Comune
- d) assegno circolare
- e) carta di credito o Pago Bancomat di istituto convenzionato con la Tesoreria del Comune.
- f) banco posta
- g) pagamenti on-line e sistema PagoPa di cui all’art. 5, del Dlgs. n. 82/2005 (“*Codice dell’amministrazione digitale*”)
- h) modello F24 ed altre eventuali forme consentite dalla Legge di tempo in tempo vigenti

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente i pagamenti si considereranno effettuati nei termini stabiliti a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa “valuta fissa per il beneficiario” indicante un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo, indipendentemente dalla data dell’effettiva disponibilità delle somme nel competente conto di tesoreria.

3. Il pagamento in contanti a soggetto diverso dal tesoriere può avvenire solo a mano degli agenti contabili espressamente provvisti della qualifica ad opera dell’Ente, per le entrate che essi sono titolati a riscuotere, come da idonea pubblicizzazione.

4. Ai sensi dell’art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016, il versamento delle entrate tributarie deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di Tesoreria dell’Ente ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema F24 o sistema PagoPa di cui all’art. 5, del Dlgs. n. 82/2005 (“*Codice dell’amministrazione digitale*”).

5. Le disposizioni del precedente comma 4 non si applicano ai versamenti effettuati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Art. 8

Tributi - Importi minimi dei pagamenti e dei rimborsi

1. Il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento, né l’ufficio provvederà al rimborso e al recupero con atto di accertamento e di riscossione coattiva, di importi inferiori ai limiti sotto riportati, per ciascun tributo ed anno d’imposizione:

- Imu/Tasi: Euro 12,00
- Tari: Euro 12,00
- Imposta Comunale sulla Pubblicità: Euro 5,00
- Tassa Rifiuti giornaliera: Euro 0,49
- Imposta Comunale sulla Pubblicità temporanea: Euro 2,00
- Diritto d’affissione: Euro 2,00
- COSAP: Euro 2,00

Per le entrate per le quali non sono previsti limiti minimi l’intero importo è considerato da versare .

2. Gli importi indicati al comma precedente si intendono al netto di sanzioni, interessi e spese accessorie.
3. La presente disposizione non si applica in relazione ad importi riscossi mediante ruolo tramite Concessionario della Riscossione.
4. Il termine di legge per l'emissione del provvedimento di rimborso è interrotto dalla richiesta, al contribuente o ad altri soggetti, di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari al all'istruttoria.

Art. 9
Sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni, restano fermi i limiti massimi stabiliti dalle leggi e, per i limiti minimi, quelli diversi eventualmente stabiliti da disciplina comunale assunta ai sensi dell'art. 50 della L. 27 dicembre 1997 n. 449.
2. L'irrogazione avviene nel rispetto dell'affidamento e della buona fede del contribuente ed, in sua vigenza, secondo le regole dettate dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 art. 10.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il contribuente/debitore viene preventivamente informato di ogni fatto o circostanza note al Comune dai quali possa derivare l'applicazione di una sanzione. Tale obbligo non sussiste in presenza di violazioni certe non ravvedibili.
4. Pur in assenza di debito pecuniario, il carattere meramente formale della violazione non costituisce esimente, allorché essa sia potenzialmente di ostacolo all'attività di accertamento e controllo dell'ente, secondo valutazioni da eseguirsi caso per caso; la violazione sarà perseguitibile di diritto allorché concerna la presentazione di atto per definizione soggetto a controllo. Se spontaneamente rimossa prima del suo inizio, la violazione di carattere formale non è considerata pregiudizievole per l'azione di controllo.

Art. 10
Rimborso spese

1. La misura del rimborso delle spese di notifica dei provvedimenti, a carico dei cittadini, è definita con delibere della Giunta Comunale secondo rispettiva competenza, qualora non siano vigenti provvedimenti normativi che prevedono l'importo delle spese ripetibili nei confronti dei contribuenti.
2. Per gli atti notificati dai Messi si applicano gli importi stabiliti per i rimborsi a carico dell'Erario.
3. Al contribuente possono essere addebitati, se non espressamente vietato dalla normativa, ulteriori oneri previa adozione di delibera da parte della Giunta Comunale.

Art. 11
Interessi dovuti su versamenti, rimborsi, rateizzazioni delle entrate

1. Nei casi di mancato o tardivo pagamento, alle scadenze stabilite, di somme spettanti all'Amministrazione comunale, nonché in base a provvedimenti di accertamento, anche esecutivo, e d'ingiunzione, sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Per le somme da rimborsare ai contribuenti, spettano gli interessi calcolati ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale, a seguito di emissione di provvedimenti di rateizzazione sono dovuti gli interessi calcolati ai sensi del comma 1.

Art. 12
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dall'ufficio comunale competente, con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, in via ordinaria attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.4.1910 n. 639 o l'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, individuato nelle forme di legge.

2. Nelle fattispecie per le quali a suo giudizio appaia più conveniente per l'Ente creditore, l'Ufficio competente può affidare la riscossione coattiva all'Agente nazionale della riscossione *ex art. 1, comma 3, del Dl. n. 193/2016*, ovvero ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, del Dlgs. n. 446/1997. Tali affidamenti non hanno efficacia esclusiva, salvo che il contratto o l'atto di affidamento preveda espressamente l'esclusività dell'affidamento.

3. Le spese procedurali inerenti alla riscossione coattiva sono poste a carico del debitore nella misura stabilita dall'organo competente o da disposizioni normative nazionali.

Art. 13
Gestione procedure concorsuali

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata, con riguardo alle procedure concorsuali, è tenuto a porre in essere ogni opportuna iniziativa volta alla riscossione dei crediti vantati dall'Ente nei confronti dei soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali disciplinate dalla normativa vigente.

2. Si applicano gli artt. 9 e seguenti del Regolamento per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate.

Art. 14
Cessione dei crediti

1. Il Comune può procedere alla cessione pro-soluto dei crediti di difficile od antieconomica esigibilità a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità, abilitati alla suddetta attività da almeno 10 anni.

2. I crediti da cedere, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, saranno individuati attraverso un apposito provvedimento del Funzionario Responsabile dell'entrata, su conforme parere del Responsabile del servizio finanziario e dell'Organo di revisione economico finanziaria del Comune, fatti salvi i seguenti casi per i quali la cessione è comunque attivabile:

- debitori irreperibili;
- qualora si ritenga economicamente non conveniente, in relazione all'entità del credito ed alle caratteristiche del debitore, attivare un contenzioso legale;
- crediti di valore nominale inferiore ad € 100,00;

3. Il Comune è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione, ma non rispondono dell'eventuale insolvenza dei debitori.

TITOLO III – RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Art. 15
Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti emessi dall'Ente sono motivati, indicando i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche ed i criteri che hanno determinato la decisione. Se nella motivazione è fatto riferimento ad altro atto questo, se non allegato, deve essere chiaramente individuato ed il relativo contenuto, per quanto

pertinente l'atto che vi fa rinvio, deve essere riassunto nelle linee essenziali, salvo che in precedenza notificato o comunicato all'interessato.

2. Gli atti, inclusi quelli dei soggetti incaricati della riscossione, debbono tassativamente indicare:

- a) la data in cui il ruolo, se previsto, è stato reso esecutivo, gli estremi dell'eventuale atto di accertamento;
- b) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il nominativo del responsabile del procedimento;
- c) l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela;
- d) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- e) il termine entro cui effettuare il versamento.

3. Sul titolo esecutivo andrà riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa, salvo che il titolo esecutivo sia costituito da cartella di pagamento o ingiunzione fiscale non evasa.

4. Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso degli enti precedenti o di altre PP.AA. indicate dal contribuente, ovvero nel luogo in cui il medesimo ha eletto domicilio speciale. Ciò avviene tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con atto giudiziario, e in alternativa con i messi Comunali, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 16 *Rapporti con il contribuente*

1. I rapporti con i contribuenti sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

2. I responsabili delle entrate assumono iniziative volte a garantire che i regolamenti, i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate, siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e che siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, curando che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero possibile di adempimenti, nelle forme meno costose e più agevoli, salvo quanto strumentale al riconoscimento al medesimo di un trattamento più favorevole.

3. Qualora nuove disposizioni legislative rendano inapplicabili le presenti norme regolamentari ne sarà data pubblica notizia.

4. Al contribuente, su richiesta, anche per vie brevi (telefoniche ed informatiche), è fornita ogni utile informazione circa le modalità di applicazione delle imposte delle tasse e delle altre entrate comunali.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti ed informazioni, fatta salva l'acquisizione – ove necessaria – degli originali, sono ottenuti con le modalità previste dalla legge per i casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

6. Nell'atto di accertamento che individui un versamento non compatibile con i dati forniti in sede di dichiarazione, il contribuente sarà invitato contestualmente a fornire i chiarimenti e/o i documenti necessari entro il termine per la presentazione di ricorso. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della verifica, emerga la spettanza di un minor rimborso tributario rispetto a quello richiesto.

Art. 17

Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune può nominare per l'esercizio di tali funzioni, nell'ambito delle facoltà accordate dalla legge al Comune per i tributi di cui è soggetto attivo, apposito Garante del contribuente

Art. 18

Garanzie del contribuente sottoposto a ispezioni o verifiche- delle superfici imponibili

1. Ove sia necessario reperire informazioni direttamente presso il domicilio del contribuente o presso i locali aziendali dello stesso e nelle altre ipotesi ammesse dalla legge a fini impositivi, in caso di mancato tempestivo riscontro da parte del contribuente alle richieste di documentazione e dati, gli agenti di Polizia Municipale, i dipendenti dell'Ufficio Tributi, ovvero i soggetti regolarmente incaricati delle operazioni di materiale rilevazione, debitamente autorizzati, potranno accedere agli immobili soggetti al tributo, ai soli fini di rilevarne la destinazione e la misura delle superfici.
2. Nell'avviso di accesso dovrà essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere, durante lo stesso, da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
3. L'accesso potrà aver luogo, per le abitazioni, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni feriali, mentre per i locali adibiti ad attività produttiva o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario di esercizio.
4. Il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica e dell'oggetto relativo e, qualora dovesse ritenere che i verificatori stiano operando con modalità non conformi alla legge, avrà titolo a rivolgersi al Garante o alle Autorità preposte. Su richiesta dello stesso contribuente dovrà darsi atto, nel verbale delle operazioni, delle osservazioni e dei rilievi sollevati da lui stesso o dal professionista che eventualmente lo assista.
5. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di sessanta giorni per comunicare osservazioni e richieste, che il Responsabile del tributo è tenuto a valutare, salvo che l'accesso non sia stato posto in essere successivamente alla notifica di avviso di accertamento nei confronti del contribuente.
6. L'avviso di accertamento non potrà essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel precedente comma, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 19

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi comunali. Affinché sia valevole ai fini del presente Istituto, l'istanza deve essere relativa a caso concreto e personale e deve essere proposta prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari, intendendosi prima dell'adempimento fiscale o comunque prima di dare applicazione alla norma oggetto di interpello.
2. La proposizione dell'interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non incide pertanto sulla decorrenza dei termini di decadenza, così come non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. Ammessi a proporre interpello sono, oltre il contribuente, i soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (tipicamente sostituti d'imposta, responsabili d'imposta, coobbligati al pagamento dei tributi).

4. L'appello, redatto in carta libera, deve essere consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune - che ne rilascerà ricevuta – ovvero dovrà essere spedito in plico, senza busta – raccomandato con avviso di ricevimento.

5. A pena di inammissibilità, l'istanza dovrà contenere:

- i dati identificativi del contribuente ed, eventualmente, del suo legale rappresentante;
- la descrizione circostanziata e specifica del caso concreto e personale, nonché le condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie allo stesso applicabili, ossia gli aspetti che coinvolgono la definizione dell'obbligazione tributaria del contribuente istante;
- l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa, sul piano giuridico, che il contribuente intende adottare;
- l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
- la sottoscrizione del contribuente o del detto rappresentante; la mancata sottoscrizione si intende sanata qualora il contribuente provveda alla regolarizzazione dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del soggetto gestore.

6. All'istanza medesima è allegata copia della documentazione, non in possesso del ricevente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

7. Non ricorrono obiettive condizioni di incertezza qualora il Comune, secondo rispettiva competenza, abbiano compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie del tutto simili a quella prospettata dal contribuente mediante deliberazioni, circolari od un qualsiasi altro documento debitamente pubblicato. Il ricevente l'istanza provvederà comunque a comunicare al contribuente, nei modi di cui in prosieguo, l'inammissibilità dell'istanza con indicazione del documento contenente la soluzione interpretativa richiesta.

8. La risposta del soggetto gestore, scritta e motivata a cura del Responsabile del Tributo cui attiene, sarà notificata presso il recapito indicato dall'interessato entro massimo 120 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'Ente interessato, ovvero dalla data in cui l'istanza, carente di sottoscrizione, sia stata regolarizzata.

9. L'Ufficio competente potrà richiedere al proponente, una sola volta, di integrare la documentazione fornita ed, ove necessario, di visionare l'originale, non posseduto, dei documenti inviati.

10. Qualora l'istanza sia formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, potrà essere fornita risposta collettiva mediante Circolare o risposta generale pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. L'Ufficio competente porterà comunque a conoscenza del contribuente, nei modi anzidetti, gli estremi di tale documento.

11. La risposta all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti dei contribuenti istanti, limitatamente al caso concreto e personale prospettato, tale efficacia si estenderà peraltro ai comportamenti successivi del medesimo, che siano riconducibili alla stessa fattispecie, qualora nel frattempo non intervenuta tempestiva diversa soluzione interpretativa.

12. Qualora la risposta dell'Ufficio su istanze ammissibili non pervenga al contribuente nel termine prescritto, si intenderà che esso concordi con l'interpretazione od il comportamento prospettato.

13. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello sono pertanto nulli gli atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta fornita dall'Ufficio ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

14. Qualora l'Ufficio competente fornisca oltre il termine stabilito, per sua colpa, risposta difforme dall'interpretazione prospettata dal contribuente, ovvero, successivamente all'aver fornito risposta muti

l'avviso interpretativo, non potranno essere assunte iniziative in via di autotutela che configurino danno per il contribuente. Pertanto:

- qualora il contribuente abbia a tale epoca già dato applicazione alla norma secondo il parere precedentemente espresso, niente potrà essere preteso; soltanto in futuro, dovendo nuovamente dare esecuzione a tale norma, il contribuente sarà tenuto a conformarsi al parere successivo;
- qualora il contribuente non vi abbia invece ancora dato applicazione sarà tenuto a conformarsi alla nuova interpretazione, corrispondendo eventuali maggiori somme che siano dovute a titolo di tributo principale e per interessi, in dipendenza della rettifica interpretativa, ma non potrà essere assoggettato a sanzioni.

15. Qualora l'Ufficio competente ravvisi che l'interpretazione della questione oggetto di interpello esuli dalle proprie competenze, rendendosi necessaria un'interpretazione autentica del Consiglio del Comune, in quanto titolare della potestà regolamentare in materia, ovvero ministeriale, attenendo la questione all'ordinamento generale dell'entrata per quanto di residua competenza governativa, si attiverà con tutta urgenza formulando all'ente proposta deliberativa nell'un caso, rivolgendo interpello formale alla Direzione Centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate facente capo al Mef, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al comma 9 è di 150 giorni.

16. Le risposte che l'Ufficio medesimo ravvisi essere di interesse generale, private dei riferimenti specifici, saranno pubblicate sul sito internet del Comune.

TITOLO IV – AGEVOLAZIONI E FACILITAZIONI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Art. 20

Agevolazioni e riduzioni

1. In casi emergenziali, con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di pagamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale o regionale. La deliberazione di Giunta Comunale che dispone in via emergenziale la sospensione o il differimento dei termini dovrà essere successivamente adottata anche dal Consiglio Comunale.

2. Agevolazioni e riduzioni possono essere disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con apposite deliberazioni consiliari, salvo diverse inderogabili previsioni di legge.

3. Qualora leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 2 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni e riduzioni, esse si renderanno applicabili soltanto previa modifica delle disposizioni comunali, fatto ugualmente salve eventuali inderogabili previsioni di legge.

Art. 21

Rateizzazioni

1. L'accesso alla rateizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza, alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del richiedente, contenente l'adesione all'atto da parte del contribuente e la rinuncia all'impugnazione dello stesso presso l'organo giurisdizionale competente.

2. Gli importi dovuti possono essere rateizzati sulla base delle misure contenute all'art. 13, del Regolamento di riscossione coattiva delle entrate tributarie dell'Ente.

Art. 22
Compensazioni

1. Compensazione verticale: il soggetto debitore di un tributo o di un'altra tipologia di prelievo nei confronti del comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima entrata relativo agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Compensazione orizzontale: il soggetto debitore di un tributo nei confronti del comune può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi, o dalla quota dovuta dal Comune per altri crediti vantati dal contribuente, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. La compensazione è riferita al medesimo anno e/o ad anni precedenti.

3. Per ottenere la compensazione di cui ai commi precedenti il soggetto debitore deve presentare al Comune una dichiarazione, su apposito modello, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del soggetto interessato;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, oppure l'indicazione della domanda di rimborso eventualmente già presentata, il cui procedimento non è stato ancora concluso.

4. Nel caso in cui le somme a credito a favore del contribuente siano maggiori del debito che quest'ultimo ha nei confronti dell'Ente, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

5. A seguito di verifica d'ufficio, il Comune può proporre la compensazione di cui al comma 1, in luogo della richiesta espressa da parte del soggetto interessato.

6. Il Funzionario responsabile provvederà a verificare i presupposti ed accogliere o rifiutare la richiesta di compensazione presentata.

Art. 23
Recupero coattivo

1. Qualora l'Amministrazione proceda direttamente al recupero coattivo delle somme di propria competenza il debitore è tenuto al rimborso delle spese per procedure di riscossione coattiva ed interessi di cui all'art. 10, del Regolamento per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate del Comune di Castiglione dei Pepoli. Tale disposizione si applica anche nel caso di affidamento in concessione della riscossione coattiva ai soggetti di all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997.

**TITOLO V – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL
CONTENZIOSO CAPO I – AUTOTUTELA**

Art. 24
Procedimento

1. Salvo che sia intervenuto giudicato riguardante motivazioni diverse da quelle di ordine formale, il soggetto responsabile del servizio deve annullare, parzialmente o totalmente, o rettificare, un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sosperderne l'esecutività, con provvedimento motivato, sia a seguito di istanza di parte dell'interessato, che di procedimento avviato d'ufficio.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento o la rettifica di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - rischio di soccombenza dell'Amministrazione, con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo della soccombenza;
3. Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il soggetto responsabile, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, annulla/rettifica il provvedimento, notificando la decisione all'interessato.
4. In caso di istanza di parte diretta ad ottenere l'annullamento/rettifica del provvedimento, l'eventuale diniego dell'ufficio competente deve essere notificato all'interessato.
5. L'atto di annullamento/rettifica deve essere disposto anche per un provvedimento divenuto definitivo, trattandosi di provvedimento manifestamente illegittimo, ed in particolare nelle ipotesi di:
 - doppia applicazione o imposizione;
 - errore di persona;
 - errore sul presupposto;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - errore di calcolo nella liquidazione del cespite;
 - mancata considerazione da parte dell'ufficio della documentazione presentata.
6. L'atto annullato/rettificato comporta la restituzione delle somme riscosse.
7. Nel potere di autotutela deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo, infondato o che necessita di ulteriore approfondimento dell'istruttoria.
8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'ufficio competente, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25 Istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un miglior rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflazione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19/06/1997 n. 218, e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 26

Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente presuppone l'esistenza di elementi imponibili concordabili e quindi è applicabile esclusivamente nei casi di accertamenti in rettifica o d'ufficio fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dall'ambito di applicazione dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, tutte le questioni cosiddette "*di diritto*", nonché tutti gli atti relativi alla semplice liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti eseguiti dai contribuenti.
2. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere, con obiettività e trasparenza, un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché del rischio di soccombenza nel caso di un eventuale ricorso e dei conseguenti oneri a carico del Comune.
3. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 27

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento

Art. 28

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, mediante notifica con messo comunale o tramite PEC, nel quale sono indicati:
 - il tributo e i periodi d'imposta accertati, gli elementi identificativi dell'atto e dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione
 - il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per la definizione dell'accertamento con adesione
 - il nominativo del responsabile del procedimento
2. Nel caso di più soggetti obbligati in solidi, l'invito è inviato a tutti costoro, al fine di consentire ad ognuno la partecipazione al contraddittorio e l'assunzione delle proprie autonome decisioni.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dei precedenti commi per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
5. In caso di mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio il contribuente, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune, potrà esperire la procedura di cui all'articolo seguente.

Art. 29

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 29, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. Nell'istanza il contribuente deve obbligatoriamente indicare le proprie generalità, il codice fiscale, gli estremi dell'avviso di accertamento ed il proprio recapito, anche telefonico.
3. La presentazione dell'istanza, anche di un solo coobbligato, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data della stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, ivi compresa l'iscrizione a titolo provvisorio nelle liste di carico da parte dell'Ufficio, qualora ne ricorrono i presupposti. A tale periodo si somma l'eventuale sospensione feriale prevista dalla Legge 07.10.1969 n°742 (1° agosto – 31 agosto). La negativa conclusione del contraddittorio non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere, qualora intervenga prima della sua scadenza.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire con lettera raccomandata, mediante notifica con messo o tramite PEC.
5. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
6. La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.

Art. 30 Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione si tiene il contraddittorio con i soggetti interessati.
2. Il contribuente può richiedere, indicandone i motivi, il differimento della data di comparizione indicata nell'invito, per un periodo non superiore a 15 giorni. La richiesta è ammessa soltanto se presentata non oltre la data di comparizione indicata nell'invito. Il contraddittorio può effettuarsi anche con modalità telematiche.
3. Il contribuente può farsi rappresentare nei modi di legge.
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo quanto al comma settimo di questo articolo ed al terzo comma del seguente.
5. In caso di esito negativo del contraddittorio, viene redatto sintetico verbale da parte del Responsabile del servizio ove si darà atto delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato, delle operazioni compiute e dell'esito negativo del concordato stesso.
6. In sede di redazione dell'avviso di accertamento conseguente l'esito negativo del contraddittorio si terrà comunque motivatamente conto degli eventuali chiarimenti o prove documentali forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio ancorché infruttifero.
7. Nelle more della notifica dell'avviso di accertamento, oppure nell'ambito dei residui termini di impugnazione ancora pendenti, è ammessa la ripresa del procedimento e l'eventuale sottoscrizione dell'adesione a seguito di ulteriori elementi di valutazione offerti dal contribuente.

Art. 31 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio

redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del tributo (o suo delegato).

2. Nell'atto di definizione vanno indicati, separatamente per ogni tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.
3. La sottoscrizione può validamente intervenire entro il termine ultimo di impugnazione.
4. L'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione ad opera di uno soltanto degli obbligati, qualora comporti il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue lo stesso nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 32

Definizione del rapporto tributario

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso o, in caso di pagamento rateale come al comma due, con il versamento della prima rata.
2. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, di effettuare il pagamento in forma rateale, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'articolo 21.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di ammissione al pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento .
4. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del Dlgs. n. 218/1997 e dell'art. 15-ter, del Dpr. n. 602/1973.
5. L'ufficio tributi, acquisiti i documenti di cui al precedente comma e riscontratane la regolarità, rilascia al contribuente un esemplare sottoscritto dell'atto di accertamento con adesione.
6. Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 33

Effetti della definizione – Sanatoria lievi irregolarità – Atti integrativi

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento e la riduzione delle sanzioni come disciplinato all'articolo seguente. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento della definizione.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile né modificabile da parte dell'ufficio, fatto salvo quanto ai commi seguenti.
3. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi qualora la definizione riguardi accertamenti parziali e/o sia sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi imponibili sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione originaria né dagli eventuali atti prodotti in seguito dal contribuente.
4. In ossequio al cosiddetto principio di conservazione degli atti amministrativi, il Responsabile del

servizio, per non vanificare o disperdere il risultato raggiunto con l'adesione, può decidere di considerare l'atto perfezionato anche in presenza di irregolarità di poco conto.

5. Il Responsabile suddetto, in tale ambito, esaminerà elementi di riscontro oggettivi, avendo preminente riguardo ai termini di decadenza dell'azione accertatrice in relazione ai tempi tecnici occorrenti alle attività da porre in essere per l'eventuale perfezionamento dell'adesione, nonché ai costi di recupero di eventuali importi mancanti.

6. In presenza delle circostanze di cui ai commi 4 e 5 il contribuente sarà invitato a perfezionare l'adesione entro un breve termine appositamente assegnatogli.

Art. 34
Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni rilevate nell'avviso di accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di accertamento del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dal beneficio della riduzione di cui al comma 1.

Art. 35
Disposizione transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono applicabili agli accertamenti emessi e non divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Regolamento.

TITOLO VI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 36
Rappresentanza in giudizio

1. Compete al funzionario responsabile del tributo o dell' entrata la legittimazione passiva a stare in giudizio in caso di proposizione di ricorso da parte di un contribuente.
2. La legittimazione passiva in altri ambiti e quella attiva anche in materia tributaria sono disciplinate dallo Statuto Comunale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37
Disposizioni finali e di coordinamento

1. Il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020. Dalla stessa data il Regolamento Generale delle Entrate tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/3/1999 e ss.mm. è abrogato.
2. Le norme del Regolamento, avente carattere generale, sono integrate dalla disciplina di dettaglio dei regolamenti comunali afferenti alle singole entrate, prevalendo, in caso di duplicità di norme, i contenuti di questi ultimi, purché non in contrasto con i principi enunciati dal presente.